

Sede legale: Via Andrea Costa n. 114 – 40067 Rastignano – PIANORO (BO)

Capitale sociale interamente versato €. 11.000,00= Registro delle imprese di Bologna e C.F. n. 02551570373 – REA di Bologna n.347303 – Partita IVA n. 01715351209



Tel. 051-6260261 Sito www.fiscoespress.it -e-mail info@fiscoespress.it

NOTIZIARIO - APPROFONDIMENTI E NOVITÀ FISCALI

NOTIZIARIO

n.

25

2023

IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE ENTRO IL 30.11

Riepilogo delle regole di funzionamento del sistema di versamento dell'imposta di bollo relativa alle e-fatture

I PROFILI FISCALI DEGLI OMAGGI NATALIZI 2023

Esame delle fattispecie più ricorrenti, anche in merito agli omaggi di servizi, come per esempio l'organizzazione di una cena di Natale

IL NUOVO LAVORO SPORTIVO - 1º LUGLIO 2023

Riassunto delle novità e degli adempimenti connessi alla nuova disciplina



segue



NOTIZIE FLASH

IMPOSTA DI SUCCESSIONE: COME RATEIZZARLA

Come noto, l'imposta di successione viene liquidata dall'ufficio delle Entrate competente per il territorio, in base ai dati indicati nella dichiarazione di successione, tenendo conto anche delle eventuali dichiarazioni sostitutive.

Il pagamento dell'imposta di successione **deve essere** effettuato entro 60 giorni **dalla** notifica dell'avviso di liquidazione. Scaduto tale termine, si rendono applicabili, oltre alle sanzioni, anche gli interessi di mora.

È possibile pagare **l'imposta di successione anche** a rate con queste modalità:

- almeno il 20% dell'importo deve essere versato entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione,
- la parte restante, è versata in 8 rate trimestrali (12 rate, per importi superiori a 20.000 euro), sulle quali sono dovuti gli interessi calcolati dal primo giorno successivo al pagamento della tranche iniziale.

Le rate scadono l'ultimo giorno di ciascun trimestre, inoltre, la rateazione non è ammessa per importi inferiori a 1.000 euro. In caso di "lieve inadempimento", e cioè in caso di:

- insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10.000 euro,
- tardivo versamento della somma pari al 20%, non superiore a 7 giorni,

non è prevista la decadenza dal piano di rateizzazione.

RIDUZIONE IRES SU CANONI PER IMMOBILI DI ENTI ASSISTENZIALI E BENÈFICI: QUANDO SPETTA?

Con <u>Risposta n. 464 del 21 novembre</u>, le Entrate chiariscono quando spetta la riduzione a metà dell'IRES sui proventi derivanti dalle locazioni degli immobili di proprietà di un ente di assistenza e di beneficenza (art. 6 DPR 29 settembre 1973, n. 601).

Nel caso di specie, l'ente di assistenza e beneficenza, il cui scopo è sostenere gli orfani del personale di un Ministero, anche attraverso i canoni provenienti dalla locazione di immobili di sua proprietà, senza alcuna attività d'impresa, può fruire della riduzione a metà dell'aliquota IRES.

Il documento ribadisce che il requisito soggettivo è necessario ma non sufficiente, in quanto la ratio dell'agevolazione trae origine dal giudizio di natura meritevole delle attività svolte.

Re.Co.Fi.Ma.

NOTIZIARIO – APPROFONDIMENTI E NOVITÀ FISCALI

segue



Viene precisato, inoltre, che "al fine di escludere lo svolgimento di una attività organizzata in forma di impresa, occorre verificare, caso per caso, che l'ente non impieghi strutture e mezzi organizzati con fini di concorrenzialità sul mercato. L'ipotesi di mero godimento ricorre quando gli immobili (...) sono posseduti al mero scopo di trarne redditi di natura fondiaria, attraverso i quali l'ente si sostiene e si procura i proventi per poter raggiungere i fini istituzionali".

Tale precisazione consente di **estendere l'agevolazione ai proventi derivanti dal patrimonio immobiliare** anche **ad altri enti** di cui all'articolo 6 DPR n. 601 1973, **diversi da quelli religiosi**, per i quali il patrimonio immobiliare rappresenti il mezzo di sostentamento delle attività istituzionali rese prevalentemente a titolo gratuito.

segue



IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE ENTRO IL 30.11

Il 30.11.2023 scade il termine di versamento dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse e ricevute dall'Agenzia delle Entrate nel terzo trimestre 2023.

Entro lo stesso termine del 30.11.2023 scade il versamento, se non è stato già effettuato, dell'imposta di bollo relativa ai primi due trimestri del 2023, che poteva essere prorogato se di importo complessivamente inferiore a 5.000 euro.

Nella scheda, un breve riepilogo delle regole di funzionamento del sistema di versamento dell'imposta di bollo relativa alle e-fatture.

	IMPOSTA DI BOLLO SU	JLLE FATTURE ELETTRONICHE ENTRO IL 30.11	
	Come noto, l'applic criteri:	cazione dell' imposta di bollo alle fatture si basa sui seguenti	
	principio generale	di " alternatività " rispetto all'Iva	
	esenzioni	sono disposte ipotesi di esenzione tassativamente individuate	
		la quota non rilevante ai fini IVA deve essere superiore ad euro	
	importo	77,47 (a tal fine è sufficiente che un singolo addebito nel corpo	
		della fattura risulti privo di Iva)	
PREMESSA	Per l'assolviment	o dell'imposta di bollo nel caso di fattura:	
	• elettronica1: il	calcolo è agevolato dalla compilazione dell' apposita funzione	
	nell'ambito della fattura elettronica ;		
	cartacea (ad esempio per gli operatori sanitari, relativamente alle fatture da		
	comunicare o	col sistema Tessera Sanitaria): l'imposta di bollo può essere assolta:	
	✓ con appo	osizione della marca telematica (in caso di invio tramite e-mail si	
	ritiene p	ossibile indicare l'assolvimento sulla copia dell'emittente,	
	indicando	o il numero univoco attribuito al contrassegno);	
	✓ in forma "	virtuale" ² .	
INTEGRAZIONE	L'Agenzia delle Entr	ate elabora per ogni trimestre solare le fatture elettroniche	
DEL BOLLO SULLE	trasmesse al Sistem	a di Interscambio (SdI) che non siano state scartate, per	

¹ occorre osservare le modalità dell'art. 6 del D.M. 17.06.2014.

² ex art. 15 del D.P.R. 642/72, sconsigliata in quanto richiede l'autorizzazione dell'Agenzia ed obbliga alla presentazione della relativa dichiarazione, con versamenti a saldo e in acconto.

segue



FATTURE ELETTRONICHE

determinare se su tali fatture è stato **indicato correttamente** l'**assoggettamento** all'imposta di bollo.

Se nei documenti elettronici, emessi per la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere verso operatori stranieri, è valorizzato a "SI" nel campo "Bollo virtuale" del tracciato della fattura elettronica ordinaria, questi verranno considerati per il calcolo dell'imposta di bollo da pagare.

Se sono state emesse fatture elettroniche che configurano i presupposti per l'assoggettamento a bollo, ma non contengono la relativa indicazione, l'Agenzia le evidenzia al soggetto che le ha emesse (cedente/prestatore o, nel caso di autofatture per regolarizzazione di operazioni, il cessionario/committente).

L'esito di tale elaborazione si concretizza nella messa a disposizione all'interno del portale "Fatture e corrispettivi" di due elenchi contenenti gli estremi delle fatture elettroniche emesse nel trimestre solare di riferimento:

- A (non modificabile)
- B (modificabile)

ELENCO A NON

MODIFICABILE

L'elenco A contiene gli elementi identificativi delle fatture elettroniche ordinarie e semplificate, emesse verso i privati (soggetti IVA e consumatori finali) e verso le Pubbliche amministrazioni, nelle quali il cedente/prestatore ha indicato l'assolvimento dell'imposta di bollo.

Tale indicazione viene rilevata dalla **valorizzazione a "SI"** del **campo "Bollo virtuale"** (2.1.1.6.1 nel tracciato record della fattura ordinaria e 2.1.1.5 del tracciato record della fattura semplificata), all'interno del file con estensione .xml contenente la fattura elettronica emessa.

Nell'elenco vengono **esposti** anche gli **elementi identificativi** dei documenti elettronici emessi, utilizzando il **tracciato** della **fattura elettronica** ordinaria, per la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere verso operatori stranieri, sempre se nei predetti documenti è valorizzato a "SI" il campo "Bollo virtuale".

segue



ELENCO B MODIFICABILE	L'elenco B contiene gli elementi identificativi delle fatture elettroniche ordinarie e semplificate, emesse verso i privati (soggetti Iva e consumatori finali) e verso le Pubbliche amministrazioni, nelle quali il cedente/prestatore non ha indicato l'assolvimento dell'imposta di bollo, ma per le quali viene rilevato l'obbligo di tale assolvimento.		
TERMINE PER INTEGRAZIONE E VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO	settembre per l'ammontare d nell'Elen nell'Elen Inoltre,3 per decorre solo de fin dall'inizio de Tale lim citata elettror	co B, eventualmente modificato entro detto termine. i primi 2 trimestri solari di ogni anno, l'obbligo di versamento al trimestre in cui si supera una certa soglia d'imposta cumulata	
	per il 1° e 2° trimestre	trimestre solare dell'anno sia inferiore a 5.000 euro (non più a euro 250) nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al 3°trimestre solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel 1° e 2° trimestre solare dell'anno sia inferiore complessivamente a euro	

5.000 (non più a euro 250)

 $^{^3}$ L'art. 17 del D.L. 124/2019 (come modificato dal D.L. 23/2020). 4 dall'art. 3 del c.d. "Decreto Semplificazioni fiscali" D.L. 73/2022.

segue



In sostanza **entro il 30.11.2023** sarà dovuto il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel:

- 3° trimestre del 2023;
- e nel 1° e 2° trimestre 2023, ma il cui ammontare non superi l'importo di 5.000 euro. I contribuenti potevano, infatti, decidere di rinviare il pagamento alla scadenza relativa al trimestre successivo, rispetto a quella ordinaria del 31.05.2023 e 30.09.2023⁵.

PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO - CALENDARIO DAL 2023					
1° TRIMESTRE 2023	> € 5.000	31.05.2023			
1 TRIMESTRE 2023	≤ € 5.000	si cumula al trimestre successivo			
1° TRIMESTRE 2023	> € 5.000	30.09.2023			
2° TRIMESTRE 2023	≤ € 5.000	30.11.2023 (termine del 3° trim.)			
3° TRIMES	STRE 2023	30.11.2023			
4° TRIMES	STRE 2023	28.02.2024			

Circa i termini per confermare/modificare l'elenco A e B indicato nel precedente paragrafo, le scadenze per il 2023 sono confermate e non presentano variazioni rispetto al 2022.

CALENDARIO COMUNICAZIONI DELL'IMPOSTA DI BOLLO DOVUTA					
Scadenza	Comunicazione dell'integrazione	Variazione da parte del contribuente	Comunicazione del bollo dovuto		
1° TRIMESTRE 2023	15.04.2023	15.04.2023	15.05.2023		
2° TRIMESTRE 2023	15.07.2023	10.09.2023	20.09.2023		
3° TRIMESTRE 2023	15.10.2023	31.10.2023	15.11.2023		
4° TRIMESTRE 2023	15.01.2024	31.01.2024	15.02.2024		

⁵ art. 6, comma 2 del D.M. 17.06.2014.

segue



Non presentano novità le modalità di pagamento, che avvengono semplicemente indicando, sull'apposita funzionalità web del portale "Fatture e corrispettivi", l'Iban corrispondente al conto corrente intestato al contribuente, sul quale viene, così, addebitato l'importo dell'imposta di bollo dovuta.

Imposta di bollo calcolata dal 01/01/2021 al 31/03/2021



MODALITÀ DI PAGAMENTO

In alternativa, il contribuente può versare l'importo dovuto tramite **modello F24**, da presentarsi in modalità telematica. I **codici tributo** da utilizzare sono i seguenti:

CODICE TRIBUTO	DESCRIZIONE
2521	Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - primo trimestre
2522	Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - secondo trimestre
2523	Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - terzo trimestre
2524	Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - quarto trimestre
2525	Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - sanzioni
2526	Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - interessi

segue



	7										
	La funzionalità w	eb de	dicata	al po	agar	ment	o dell'	'imposto	a di boll	o, co	nsente
	la consultazione de	i versa	menti e	eseg	uiti p	erit	rimest	ri e dell	e rispett	ive ric	cevute
	di elaborazione.								•		
	Dagamente imposta di belle										
	Pagamento imposta di bollo	6 Il bollo sulli	e fatture elettroniche e	emesse si dev	re nanare trime	estralmente m	a se per il primo tr	imestre l'importo dell'im	posta di bollo da versare	e (entro il 31 mac	gio) è inferiore
	Partita IVA: •	a 5.000 € tale secondo trimes il 30 novembre	versamento può esser stre è inferiore comple	re fatto nei ter essivamente a l'applicazione (mini del secon 5.000 €, il ven di sanzioni e in	ndo trimestre (e rsamento può e	ntro il 30 settemb ssere effettuato n	re); allo stesso modo se el termini previsti per il v	l'importo dell'imposta d versamento dell'imposta ll'imposta di bollo è un g	bollo da versare di bollo del terzo	nel primo e nel trimestre (entro
	Anno: 2023	Impost	ta di bollo cal	lcolata n	el perioc	do 01/07	/2023 - 30	0/09/2023			
	Trimestre:	Partita IVA cedente	© Codice fiscale cedente	Anno	N. fatture	N. fatture elenco B	Totale documenti calcolati	† Totale imposta di bollo calcolata € 🚯	Attestazioni di prenotazione / pagamento	Stato del pagament	Dettaglio
	Cerca			2023	4	0	4	8,00		Pagamento avvenuto	
		Codice fiscale		Anno	Codice tri	ibuto	Data versa	mento	Importo versato €		Modalità
				2023	2523		08/11/2023	11.00	7.	8.00	Addebito
	Il versamento: tardivo, omesso, insufficiente, dell'imposta di bollo) viene	sanzio	onato	in m	nisurc	ı pari (al 30% (dell'impe	osta e	evasa ⁶ .
	In particolare, l'	'Agenz	ia dell	e Er	ntrate	е со	munic	ca al c	ontribue	ente	- con
	modalità telematic	he - 1'	ammor	ntare	e del	ll'imp	osta e	e della	sanzion	e , olt	re agli
SANZIONI	interessi dovuti fir	no all'	ultimo	gio	rno	del	mese	e ante	cedente	e a	quello
E RAVVEDIMENTO	dell'elaborazione de	ella co	munico	azior	ne.						
	Nello specifico,	in cas	o di or	mess	0 0	care	nte v	ersame	nto del	l' i mpo	osta di
	bollo rispetto all'importo dovuto o tardivo con riguardo alla scadenza,						denza,				
	l'Agenzia delle Entrate trasmette al contribuente una comunicazione										
	telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata presente nell'elenco INI-										
	PEC (Indice naziona	ale deg	gli indiriz	zzi di	pec), nel	lla qu	ale indic	ca l'imp	orto d	otuvok
	per:										
			' i	mpo	sta di	i bollo	<u> </u>				

⁶ prevista dall'art. 13, comma 1 del D.Lgs 471/1997.

segue



la sanzione pari al 30%, ridotta a 1/3 in caso di versamento in acquiescenza⁷

gli **interessi**

Il contribuente che riceve la comunicazione della liquidazione dell'imposta di bollo, può presentare **chiarimenti entro 30 giorni**: successivamente l'Amministrazione **comunica** in **modo definitivo** quali siano gli **importi dovuti**, e il contribuente è tenuto a **pagare entro i 30 giorni successivi**.



Laddove il **contribuente non provveda al pagamento**, in tutto o in parte, delle somme dovute **entro 30 giorni** dal ricevimento della **comunicazione** delle somme dovute/rideterminate a seguito dei chiarimenti forniti, l'Amministrazione finanziaria procede all'**iscrizione a**

ruolo a titolo definitivo dell'imposta non versata, così come della sanzione e degli interessi.

Il contribuente può, comunque, ricorrere allo strumento del **ravvedimento** operoso⁸ e, dunque, in caso di **definizione entro 30 giorni** dalla comunicazione, la **sanzione** viene:

- ridotta del 30%, se il versamento è eseguito oltre 90 giorni dalla scadenza del termine per l'adempimento;
- ridotta al 15%, se il versamento è eseguito entro 90 giorni dalla scadenza del termine per l'adempimento;
- ridotta a 1/15 per ciascun giorno di ritardo, se il versamento è eseguito entro
 15 giorni dalla scadenza del termine per l'adempimento.

⁷ accettando la pretesa, senza invece resistere in giudizio.

⁸ art. 13 del D.lgs. 472/1997.

segue



I PROFILI FISCALI DEGLI OMAGGI NATALIZI 2023

Con l'arrivo delle festività natalizie è tempo di riepilogare il **trattamento fiscale**, sotto il profilo delle **imposte dirette e indirette**, relativamente agli **omaggi distribuiti ai clienti** da parte di imprese e professionisti.

Per applicare correttamente le regole, è necessario **individuare**, oltre il **soggetto che pone in essere l'operazione**, anche la **natura dei beni omaggiati**, oggetto o meno dell'attività esercitata, il loro **valore complessivo** e la **natura** del **soggetto beneficiario**.

Di seguito, si esaminano le fattispecie più ricorrenti, anche in merito agli **omaggi di servizi**, come per esempio **l'organizzazione di una cena di Natale**.

PROFILI FISCALI DEGLI OMAGGI NATALIZI 2023

Le **cessioni di beni "senza corrispettivo" (o gratuite)** sono equiparate alle cessioni di beni "in senso stretto" e, come tali:

- imponibili ai fini IVA;
- con conseguente diritto alla detrazione senza limitazioni (salvo specifici regimi soggettivi¹⁰).

Come chiarito da una <u>circolare ministeriale</u>, gli **acquisti di beni destinati ad essere ceduti gratuitamente**, la cui produzione e commercio rientrano **nell'attività dell'impresa**, non costituiscono

spese di rappresentanza e lasciano pertanto impregiudicato il diritto alla detrazione dell'imposta assolta a monte.

Sotto il profilo operativo, all'atto della **cessione gratuita** la **società che produce o commercializza il bene** ha la possibilità di procedere:

- applicando la rivalsa dell'IVA, con emissione della fattura secondo la disciplina ordinaria, versamento dell'imposta da parte del cessionario e conseguente diritto alla detrazione dell'IVA in capo a quest'ultimo;
- non applicando la rivalsa dell'IVA, con l'impresa che assoggetta ad IVA la cessione gratuita del bene senza esercitare la rivalsa, non richiedendo quindi al soggetto che riceve l'omaggio il pagamento dell'IVA esposta in fattura.

Sintetizziamo nella tabella seguente le **ipotesi operative**, rispettivamente nel

OMAGGI
EFFETTUATI DA
SOGGETTI
ESERCENTI
ATTIVITÀ
D'IMPRESA
ASPETTI IVA

⁹ art. 2, comma 2, n. 4 del D.P.R. 633/1972.

¹⁰ come ad esempio il pro-rata.

segue



caso in cui l'**impresa abbia deciso di applicare la rivalsa** oppure abbia proceduto **senza esercitare la rivalsa**.

RIVALSA IVA	SOLUZIONE FISCALE / AMMINISTRATIVA PER IL CEDENTE
SÌ	 il cedente emette fattura elettronica il cessionario annota il documento nel registro IVA acquisti, con diritto alla detrazione
NO	 emissione fattura ordinaria, o tenuta e annotazione sul registro omaggi, o emissione autofattura, singola o mensile.



Le autofatture per omaggi devono essere emesse in formato elettronico ed inviate allo SdI utilizzando il "**tipo documento TD27**"; il campo della data deve essere valorizzato con la **data di effettuazione**

dell'operazione oppure, nel caso di autofattura cumulativa, con una data ricadente nel mese di effettuazione dell'operazione.

L'autofattura sarà poi annotata solo nel registro delle fatture emesse¹¹.

Sia nella disposizione unionale¹², sia in quella nazionale¹³, si esclude dall'assimilazione alle cessioni a titolo oneroso "*i prelievi a uso dell'impresa per regali di scarso valore e campioni*" e, pertanto, sono escluse da IVA le cessioni gratuite di:

- beni non rientranti nell'attività propria dell'impresa, se di costo unitario non superiore a 50,00 euro;
- beni per i quali non sia stata operata, all'atto dell'acquisto o dell'importazione,
 la detrazione dell'imposta¹⁴.

Infine, è prevista¹⁵ un'ipotesi di **indetraibilità oggettiva dell'IVA** assolta sugli

La situazione si complica ulteriormente se la cessione gratuita è effettuata da un **dettagliante tenuto alla trasmissione telematica dei corrispettivi** ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. n. 127/2015. In tal caso, al completamento dell'operazione, sarà necessario inserire le dovute informazioni nei relativi campi: campo "4.1.141'Ammontare totale dei corrispettivi non riscossi per omaggi, da includere nell'ammontare imponibile totale da assoggettare ad IVA rappresentato dal campo 4.1.6. Tale importo deve essere al netto dell'IVA".

¹² L'art. 16, comma 2 della Direttiva 2006/112/CE

¹³ nell'art. 2, comma 2, numero 4) del D.P.R. 633/1972

¹⁴ ai sensi dell'articolo 19 del medesimo D.P.R. IVA, anche per effetto dell'opzione di cui all'art. 36-bis.

¹⁵ art. 19-bis1, comma 1, lettera h) del D.P.R. 633/1972.

segue



acquisti di beni e servizi che danno luogo a spese che si qualificano come di rappresentanza agli effetti delle imposte sul reddito, tra cui rientrano gli omaggi, derogata soltanto per i beni di costo unitario non superiore a 50.00 euro.







Le regole per la detrazione dell'IVA valgono anche per gli omaggi costituiti **da beni alimentari** (ad esempio vini, dolciumi, etc.), ancorché qualificabili come spese di rappresentanza, purché di

costo unitario non superiore a 50 euro.

Di seguito, una tabella di sintesi.

SOGGETTO	DETRAZIONE IVA A CREDITO	CESSIONE GRATUITA
Impresa che produce o che commercializza il bene ceduto	sì indipendentemente dal costo unitario	Soggetta a IVA
	Sì	
Impresa che non produce e non commercializza il	se costo unitario ≤ 50,00 €	Non soggetta a
bene ceduto	NO	IVA
	se costo unitario > 50,00 €	

segue



I beni gratuitamente **distribuiti ai clienti** rientrano nella fattispecie delle **spese di rappresentanza**¹⁶ deducibili con i seguenti limiti:

RICAVI/PROVENTI GESTIONE CARATTERISTICA (VOCI A.1 E A.50 DEL CE)	MASSIMO DEDUCIBILE	LIMITE DI SPESA DEDUCIBILE
Fino a € 10 milioni	1,5%	150.000
Per la parte eccedente € 10 milioni e fino a € 50 milioni	0,60%	390.000
Oltre € 50 milioni	0,40%	390.000 + 0,4% del fatturato caratteristico
Omaggi di valore unitario <€ 50,00	Interamente deducibile	Non partecipa a determinare il plafond

SOGGETTI ESERCENTI ATTIVITÀ D'IMPRESA

OMAGGI EFFETTUATI DA

IMPOSTE DIRETTE

Il trattamento delle spese sostenute per gli **omaggi ai fini IRAP** non dipende dal valore unitario dei beni, ma si differenzia in relazione alle modalità di determinazione della base imponibile.

DISCIPLINA AI FINI IRAP – TABELLA DI SINTESI			
Metodo da bilancio ¹⁷	Rientrano nella voce B.14 del conto economico e pertanto sono interamente		
	deducibili ai fini IRAP		
	Non rientrano tra i componenti rilevanti		
Metodo fiscale ¹⁸	espressamente previsti e pertanto sono		
	indeducibili ai fini IRAP		

OMAGGI EFFETTUATI DA

Gli omaggi di beni effettuati dai lavoratori autonomi (artisti e professionisti) sono fuori dal campo di applicazione dell'IVA¹⁹; conseguentemente, non vi è l'obbligo di emissione della fattura in capo al professionista o all'esercente arte

¹⁶ prevista dall'art. 108 comma 2 del TUIR

¹⁷ art. 5, D.lgs. n. 446/1997

¹⁸ art. 5-bis, D.lgs. n. 446/1997

¹⁹ In considerazione del fatto che manca il presupposto oggettivo ai sensi dell'art..2, primo comma, n.4) D.P.R. n. 633/1972.

segue



LAVORATORI AUTONOMI ASPETTI IVA

o professione.

Gli artisti e professionisti possono, invece, procedere alla detrazione dell'IVA per i beni, ceduti gratuitamente, di costo unitario pari o inferiore ad euro 50,00.

SOGGETTO	DETRAZIONE IVA A CREDITO	CESSIONE GRATUITA
Professionista o	sì se costo unitario ≤ 50,00 €	Fuori campo
artista	NO	IVA
	se costo unitario > 50,00 €	

Anche agli effetti del reddito è previsto un trattamento differenziato per i lavoratori autonomi rispetto alle imprese.

OMAGGI **EFFETTUATI DA LAVORATORI AUTONOMI IMPOSTE DIRETTE**



Gli esercenti arte o professione possono dedurre le spese per gli omaggi (che vanno ricompresi nelle spese di rappresentanza), nei limiti dell'1% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta. Il costo dei beni destinati a omaggio, dunque, **concorre al predetto limite**²⁰.

Diversamente da quanto previsto per il reddito d'impresa, ai fini del reddito di lavoro autonomo manca un qualsiasi riferimento al costo minimo del bene distribuito gratuitamente.

Di conseguenza²¹, le **spese** relative ai **beni distribuiti gratuitamente** di **valore** unitario non superiore a 50,00 euro non sono integralmente deducibili, ma concorrono a formare il plafond delle spese di rappresentanza deducibili nell'esercizio.

Di seguito un riepilogo del trattamento fiscale per gli omaggi natalizi ai clienti, per le imprese e per i professionisti.

TABELLA DI SINTESI

SOGGETTO	DISCIPLINA IVA		IRPEF / IRES	
3000110	DETRAZIONE	CESSIONE GRATUITA	DEDUCIBILITÀ	

²⁰ Articolo 54, comma 5, Tuir.

²¹ Secondo l'orientamento prevalente.

segue



Sì se costo unitario ≤ 50,00 € NO se costo unitario > 50,00 € NO se costo unitario > 50,00 € Sì Si Limite: 1,5% - 0,4% dei r proven attività d'impresa; Esclusa da IVA negli altri casi. ≤ € 50,00							
Lavoratori autonomi se costo unitario ≤ 50,00 € Esclusa Sì, nel limite dell'1% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta se costo unitario > 50,00 € > 50,00 € da IVA d'imposta							
Le cene organizzate dall'impresa/datore di lavoro per lo scambio degli auguri natalizi non rientrano nelle cessioni gratuite di beni, ma costituiscono una prestazione di servizi gratuita (somministrazione di alimenti e bevande). In merito, l'Agenzia delle Entrate ²² ha chiarito che rientrano tra le spese di							
rappresentanza quelle sostenute per eventi aziendali, feste e ricevimenti							

CENE DI NATALE CON DIPENDENTI E/O TERZI

In merito, l'Agenzia delle Entrate²² ha chiarito che **rientrano tra le spese di rappresentanza** quelle sostenute per eventi aziendali, feste e ricevimenti organizzati in occasione di particolari ricorrenze o eventi religiosi, purché alle stesse **non partecipino esclusivamente dipendenti dell'impresa**.

Tali spese pertanto rientrano tra quelle agevolabili al 75%23.

Il costo sostenuto è quindi deducibile:

 nel limite del 75% della spesa sostenuta come per le spese sostenute per alberghi e ristoranti;

²² <u>circolare n. 34/E del 13.07.2009.</u>

²³ ai sensi dell'art. 109, comma 5 del TUIR.

segue



nel limite del 5% delle spese per prestazioni di lavoro dipendente²⁴. Prestazione di servizi gratuita Cena di Natale solo per dipendenti 100% indeducibile Cena di Studio Spese di rappresentanza deducibili "mista" clienti e nel limite del 75% spesa e 5% lavoro dipendenti dipendente Ai fini **Iva**, le spese per **cene di Natale con i dipendenti** risultano **indetraibili** in quanto relative ad un costo per i dipendenti. Ai fini IRAP, si ritiene che il costo sia deducibile per i soggetti che applicano il c.d. "metodo di bilancio"²⁵, mentre dovrà rilevarsi una spesa indeducibile al 100% per coloro che determinano l'IRAP con il c.d. "metodo fiscale" 26.

²⁴ art. 100, comma 1 del TUIR.

²⁵ di cui all'art. 5 del D.lgs. 446/1997

²⁶ a norma dell'art. 5-bis del D.lgs. 446/1997.

segue



IL NUOVO LAVORO SPORTIVO - 1° LUGLIO 2023

La disciplina del lavoro sportivo²⁷,oggetto già di due correzioni²⁸, rappresenta una vera rivoluzione²⁹ per le associazioni e le società sportive, sia professionistiche che dilettantistiche.

Il 16.11.2023 è stato pubblicato il decreto interministeriale³⁰, che ha sancito l'operatività del Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche ai fini della comunicazione di inizio di un rapporto di lavoro sportivo di tipo dilettantistico. Nel seguente schema, riassumeremo sinteticamente le novità e gli adempimenti connessi alla nuova disciplina.

	IL NUOVO LAVORO SPORTIVO – 1° LUGLIO 2023				
	Con la riforma prevista dalla Legge delega nº 86/2019 e attuata dai vari decreti				
	legislativi, è stata superata la tradizionale distinzione tra settore professionistico				
	e settore dilettantistico, dando rilievo alla sostanza del rapporto. Il centro della				
	riforma è rappresentato dalla prestazione sportiva a titolo oneroso che viene,				
	d'ora in avanti, qualificata sempre come lavoro, a prescindere dal settore di				
	appartenenza e dall'ammontare dell'importo percepito, rimanendo escluse				
PREMESSA	solo le prestazioni di volontariato rese a titolo gratuito.				
	RAPPORTO DI A TITOLO ONEROSO				
	LAVORO SPORTIVO				
	RAPPORTO DI				
	VOLONTARIATO A TITOLO GRATUITO				
	L'elemento qualificante il rapporto di lavoro sportivo, è la presenza del				
LA DEFINIZIONE DI	corrispettivo, inoltre il "lavoratore sportivo" ora è definito su due livelli ³¹ :				
LAVORATORE					
SPORTIVO	"E' lavoratore sportivo l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di				
	LIVELLO gara che, senza alcuna distinzione di genere e				
	indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico,				
	esercitano l'attività sportiva verso un corrispettivo a favore di un				

²⁷ d las 36/202

²⁸ apportate dal d.lgs.163/2022 ("correttivo") e dal d.lgs. 120/2023 ("correttivo bis").

 $^{^{29}}$ con l'abrogazione della lettera m) del comma 1 dell'art. 67 del TUIR.

³⁰ del 27.10.2023

³¹ Dall'art.25.

segue



			soggetto dell'ordinamento sportivo iscritto al RAS, nonché a favore delle FSN, delle DSA, degli EPS, delle associazioni benemerite, anche paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport e Salute Spa o di altro soggetto tesserato".			
	נוי	2 ° VELLO	"È lavoratore sportivo anche ogni tesserato che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale".			
	L'ind	lividua	zione delle ulteriori mansioni che possono essere svolte	da		
	lavorato	ori spo	rtivi, oltre a quelle già tipizzate dalla norma, sarà approvata	dal		
	Dipartimento per lo sport sulla base delle mansioni previste nei regolament					
	tecnici degli organismi affilianti (FSN e DSA). Il lavoratore sportivo deve essere tesserato presso l'ente affiliante nel					
		cate	goria corrispondente all'attività svolta (atleta, allenat	tore,		
		istrutt	ore, direttore tecnico, direttore sportivo, preparatore atletic	со е		
		dirett	ore di gara) e dovrà essere in possesso delle idonee qualifi	iche		
	sportive	ricon	osciute dallo stesso.			
	Gli elen	nenti e	ssenziali del rapporto di volontariato ³² sono:			
	*	il volon	tario è colui che presta gratuitamente la propria opera in favore	e del		
	:	sodalizi	o sportivo;			
	*	• il volontario non può essere remunerato in alcun modo e potrà beneficiare				
LA DEFINIZIONE DI VOLONTARIO E IL		esclusivamente del rimborso delle spese documentate sostenute;				
REGIME DEI	*	il volon	tario è incompatibile con qualunque altra forma di lavoro retribuito	o dal		
RIMBORSI SPESE	:	sodalizi	o sportivo;			
			tario dovrà essere assicurato per la responsabilità civile verso i terzi .			
			ntario, se atleta o tecnico, può percepire il premio occasio	nale		
		riconos	ciuto in relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive ³³ .			
			REGIME DEI RIMBORSI SPESE DEI VOLONTARI			

 $^{^{32}}$ Si fa presente che le **prestazioni sportive dei volontari** sono regolate dall'art. 29. 33 di cui all'art. 36, comma 6 – quater del D. Lgs. 36/2021.

segue



È possibile il rimborso delle spese documentate per trasferte effettuate **fuori dal territorio comunale di residenza** del volontario per vitto, alloggio, viaggio, trasporto.

Possibilità di rimborsare le spese anche a fronte di autocertificazione³⁴.

Condizioni:

- il rimborso non superi l'importo di 150 euro mensili
- l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

Non è previsto l'obbligo di istituire il registro dei volontari (come nel Terzo settore); ma il registro potrà essere comunque istituito quale ausilio per dimostrare il rapporto di volontariato, specialmente in ipotesi di volontari non tesserati.



ASSICURAZIONE: per i volontari tesserati, dovrebbe essere possibile l'estensione della polizza infortuni anche alla RCT, da verificare con il proprio ente affiliante.

L'inquadramento delle risorse umane all'interno di un sodalizio sportivo può avvenire con le seguenti modalità:

LE TIPOLOGIE CONTRATTUALI DEL LAVORO SPORTIVO: LE NUOVE "TIPICITÀ"

- lavoro sportivo per i soggetti espressamente qualificati come lavoratori sportivi, con trattamento fiscale e previdenziale agevolato;
- lavoro comune per gli altri soggetti;
- lavoro comune con trattamento fiscale e previdenziale agevolato per i soggetti che svolgono attività di carattere amministrativo-gestionali³⁵.

Il **lavoro sportivo** può assumere le seguenti tipologie contrattuali:

- ♦ CO.CO.CO. SPORTIVO
- ♦ LAVORO DIPENDENTE
- PROFESSIONISTA CON P. IVA

³⁴ resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

³⁵ I co.co.co. amministrativo gestionali non sono lavoratori sportivi: esclusi dalla definizione dell'art. 25, vengono assoggettati alla medesima disciplina previdenziale e fiscale dei lavoratori sportivi, dal quarto comma dell'art. 37 (intitolato "Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale").

segue



	LAVORO OCC	CASIONALE			
	Viene abrogata la legge 91/1981 e introdotta una presunzione di lavoro subordinato per gli atleti che svolgono l'attività in via principale : "Nei settor professionistici il lavoro sportivo prestato dagli atleti come attività principale ovvero prevalente e continuativa, si presume oggetto di contratto di lavoro subordinato" ³⁶ .				
IL LAVORO SPORTIVO NEL SETTORE DEL PROFESSIONISMO	DEROGA: il lavoro sportivo costituisce oggetto di un contratti di lavoro autonomo se ricorre almeno uno dei seguen requisiti: a) l'attività sia svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo; b) lo sportivo non sia contrattualmente vincolato alla frequenza di sedut di preparazione o di allenamento; c) la prestazione sportiva oggetto del contratto di lavoro, anche se carattere continuativo, non superi le 8 ore settimanali, oppure 5 giori				
(CENNI)	nel mese, ovvero 30 giorni nell'anno.				
	TRATTAMENTO PREVIDENZIALE	Iscrizione al Fondo Pensione Lavoratori Sportivi (FPLS) Aliquote: IVS: 33% contributi minori: 4,97%			
	TRATTAMENTO FISCALE	Il reddito è assoggettato a tassazione secondo le ordinarie aliquote fiscali, oltre le addizionali regionali e comunali.			
	TRATTAMENTO ASSOCIATIVO INAIL ³⁷	atleti, allenatori, direttori tecnico-sportivi, preparatori atletici e direttori di gara: 79 PER MILLE (voce 0590 della gestione Industria)			

• istruttori sportivi: 9 PER MILLE (voce 0610 della

 $^{^{36}}$ art. 27, co. 2, d.lgs. 36/2021. 37 DM 21/11/2022 – pubblicato sul sito del Ministero del lavoro in data 16 dicembre 2022.

segue



Presunzione di lavoro autonomo nella forma della collaborazione coordinat continuativa in presenza dei seguenti presupposti: Ia durata delle prestazioni oggetto del contratto non deve superare le 24 settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestaz sportive; Ie prestazioni oggetto del contratto devono risultare coordinate sotto il protecnico-sportivo, sulla base dei regolamenti delle FSN, DSA, EPS TRATTAMENTO PREVIDENZIALE ATTENZIONE: ATTENZIONE: Esenzione base imponibile fino a 5 mila euro Riduzione del 50% della base contributiva IVS fino al 31/12/2027 L'aliquota sui contributi minori - pari al 2,03% - deve essere calcolata sul reddito al netto della franchigia di 5.000,00 euro, senza abbattimento del 50% della base imponibile.						
continuativa in presenza dei seguenti presupposti: Ia durata delle prestazioni oggetto del contratto non deve superare le 24 settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestaz sportive; Ie prestazioni oggetto del contratto devono risultare coordinate sotto il protecnico-sportivo, sulla base dei regolamenti delle FSN, DSA, EPS TRATTAMENTO PREVIDENZIALE ATTENZIONE: ATTENZIONE: Esenzione base imponibile fino a 5 mila euro Riduzione del 50% della base contributiva IVS fino al 31/12/2027 L'aliquota sui contributi minori - pari al 2,03% - deve essere calcolata sul reddito al netto della franchigia di 5.000,00 euro, senza abbattimento del 50% della base imponibile.		gestione Industria)				
Ia durata delle prestazioni oggetto del contratto non deve superare le 24 settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestaz sportive; le prestazioni oggetto del contratto devono risultare coordinate sotto il protecnico-sportivo, sulla base dei regolamenti delle FSN, DSA, EPS TRATTAMENTO PREVIDENZIALE		Presunzione di lavoro autonomo nella forma della collaborazione coordinata e				
settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestaz sportive; le prestazioni oggetto del contratto devono risultare coordinate sotto il protecnico-sportivo, sulla base dei regolamenti delle FSN, DSA, EPS TRATTAMENTO PREVIDENZIALE ATTENZIONE: ATTENZIONE: Esenzione base imponibile fino a 5 mila euro RIVO NEL ORE DEL IANTISMO L'aliquota sui contributi minori - pari al 2,03% - deve essere calcolata sul reddito al netto della franchigia di 5.000,00 euro, senza abbattimento del 50% della base imponibile.	СО	entinuativa in presenza dei seguenti presupposti:				
sportive; Ie prestazioni oggetto del contratto devono risultare coordinate sotto il protecnico-sportivo, sulla base dei regolamenti delle FSN, DSA, EPS TRATTAMENTO PREVIDENZIALE Gestione separata INPS Aliquote: - IVS: 25% (24% per soggetti con altre coperture previdenziali) ATTENZIONE: Esenzione base imponibile fino a 5 mila euro Riduzione del 50% della base contributiva IVS fino al 31/12/2027 L'aliquota sui contributi minori - pari al 2,03% - deve essere calcolata sul reddito al netto della franchigia di 5.000,00 euro, senza abbattimento del 50% della base imponibile.		• la durata delle prestazioni oggetto del contratto non deve superare le 24	ore			
Ile prestazioni oggetto del contratto devono risultare coordinate sotto il protecnico-sportivo, sulla base dei regolamenti delle FSN, DSA, EPS TRATTAMENTO PREVIDENZIALE Gestione separata INPS Aliquote: - IVS: 25% (24% per soggetti con altre coperture previdenziali) ATTENZIONE: Esenzione base imponibile fino a 5 mila euro Riduzione del 50% della base contributiva IVS fino al 31/12/2027 L'aliquota sui contributi minori - pari al 2,03% - deve essere calcolata sul reddito al netto della franchigia di 5.000,00 euro, senza abbattimento del 50% della base imponibile.		settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestaz	ioni			
TRATTAMENTO PREVIDENZIALE ATTENZIONE: Sestione separata INPS Aliquote: - IVS: 25% (24% per soggetti con altre coperture previdenziali) ATTENZIONE: Esenzione base imponibile fino a 5 mila euro Riduzione del 50% della base contributiva IVS fino al 31/12/2027 L'aliquota sui contributi minori - pari al 2,03% - deve essere calcolata sul reddito al netto della franchigia di 5.000,00 euro, senza abbattimento del 50% della base imponibile.		sportive;				
Gestione separata INPS Aliquote: - IVS: 25% (24% per soggetti con altre coperture previdenziali) ATTENZIONE: • Esenzione base imponibile fino a 5 mila euro • Riduzione del 50% della base contributiva IVS fino al 31/12/2027 • L'aliquota sui contributi minori - pari al 2,03% - deve essere calcolata sul reddito al netto della franchigia di 5.000,00 euro, senza abbattimento del 50% della base imponibile.		 le prestazioni oggetto del contratto devono risultare coordinate sotto il pre 	ofilo			
Aliquote: - IVS: 25% (24% per soggetti con altre coperture previdenziali) ATTENZIONE: - Esenzione base imponibile fino a 5 mila euro - Riduzione del 50% della base contributiva IVS fino al 31/12/2027 - L'aliquota sui contributi minori - pari al 2,03% - deve essere calcolata sul reddito al netto della franchigia di 5.000,00 euro, senza abbattimento del 50% della base imponibile.		tecnico-sportivo, sulla base dei regolamenti delle FSN, DSA, EPS				
PREVIDENZIALE - IVS: 25% (24% per soggetti con altre coperture previdenziali) ATTENZIONE: • Esenzione base imponibile fino a 5 mila euro • Riduzione del 50% della base contributiva IVS fino al 31/12/2027 • L'aliquota sui contributi minori - pari al 2,03% - deve essere calcolata sul reddito al netto della franchigia di 5.000,00 euro, senza abbattimento del 50% della base imponibile.		Gestione separata INPS				
ATTENZIONE: ATTENZIONE: Esenzione base imponibile fino a 5 mila euro Riduzione del 50% della base contributiva IVS fino al 31/12/2027 L'aliquota sui contributi minori - pari al 2,03% - deve essere calcolata sul reddito al netto della franchigia di 5.000,00 euro, senza abbattimento del 50% della base imponibile.		7 diquote.				
ATTENZIONE: Servicione base imponibile fino a 5 mila euro Riduzione del 50% della base contributiva IVS fino al 31/12/2027 L'aliquota sui contributi minori - pari al 2,03% - deve essere calcolata sul reddito al netto della franchigia di 5.000,00 euro, senza abbattimento del 50% della base imponibile.		PREVIDENZIALE - IVS: 25% (24% per soggetti con altre				
 Esenzione base imponibile fino a 5 mila euro Riduzione del 50% della base contributiva IVS fino al 31/12/2027 L'aliquota sui contributi minori - pari al 2,03% - deve essere calcolata sul reddito al netto della franchigia di 5.000,00 euro, senza abbattimento del 50% della base imponibile. 		coperture previdenziali)				
 Esenzione base imponibile fino a 5 mila euro Riduzione del 50% della base contributiva IVS fino al 31/12/2027 L'aliquota sui contributi minori - pari al 2,03% - deve essere calcolata sul reddito al netto della franchigia di 5.000,00 euro, senza abbattimento del 50% della base imponibile. 						
 Esenzione base imponibile fino a 5 mila euro Riduzione del 50% della base contributiva IVS fino al 31/12/2027 L'aliquota sui contributi minori - pari al 2,03% - deve essere calcolata sul reddito al netto della franchigia di 5.000,00 euro, senza abbattimento del 50% della base imponibile. 		ATTENZIONE:				
 Riduzione del 50% della base contributiva IVS fino al 31/12/2027 L'aliquota sui contributi minori - pari al 2,03% - deve essere calcolata sul reddito al netto della franchigia di 5.000,00 euro, senza abbattimento del 50% della base imponibile. 		Esenzione base imponibile fino a 5 mila euro				
reddito al netto della franchigia di 5.000,00 euro, senza abbattimento del 50% della base imponibile.		Riduzione del 50% della base contributiva IVS fino al 31/12/2027				
del 50% della base imponibile.		_				
Ripartizione dei contributi tra committente e collaboratore nella misura						
Nparizione del common na commente e conditione nella misora		Ripartizione dei contributi tra committente e collaboratore nella misura				
rispettivamente di 2/3 e 1/3.		rispettivamente di 2/3 e 1/3.				
Pagamento tramite modello F24 a carico del committente		Pagamento tramite modello F24 a carico del committente				

segue



Il lavoratore sportivo dovrà autocertificare, al momento dell'incasso del compenso, l'ammontare dei compensi percepiti nell'anno solare allo scopo di verificare il superamento delle soglie di esenzione previdenziali e fiscali. I lavoratori sportivi non sono soggetti a **TRATTAMENTO** INAIL, in quanto già assicurati contro gli **ASSICURATIVO** infortuni in virtù del tesseramento INAIL sportivo Mediante il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RAS) è possibile: SEMPLIFICAZIONI • inviare la comunicazione di inizio rapporto di lavoro sportivo al Centro Impiego (in alternativa UNILAV-SPORT); iscrizione e tenuta del LUL (libro unico del lavoro) **SEMPLIFICAZIONI E** calcolo dell'eventuale contributo previdenziale **ADEMPIMENTI PER** LE CO.CO.CO. predisposizione modello F24 **SPORTIVE** invio all'INPS del modello Uniemens Non è obbligatoria l'emissione del prospetto paga per compensi non superiori a 15 mila euro lordi annui.

segue



ADEMPIMENTI A CARICO DEL COMMITTENTE

- verificare se il lavoratore sportivo ha una posizione presso la gestione separata INPS³⁸ come collaboratore ed eventualmente aprirla
- comunicare preventivamente l'inizio del rapporto di lavoro
- istituire il **LUL** (Libro Unico del Lavoro)
- emettere il cedolino paga
- predisporre il modello F24 per il pagamento dei contributi previdenziali alla gestione separata INPS
- trasmettere mensilmente all'INPS il modello Uniemens
- predisporre e inviare telematicamente all'Agenzia delle Entrate la CU (Certificazione Unica) (scadenza il mese di marzo dell'anno successivo)

Nuovi termini per le	e comunicazioni unilav sport ³⁹	
INIZIO DEL RAPPORTO DI LAVORO	UNILAV SPORT	
1° LUGLIO - 30 NOVEMBRE	30/12/2023	
DICEMBRE E MESI SUCCESSIVI	Entro il giorno 30 del mese successivo all'inizio del rapporto	



Sanzione in caso di mancato adempimento da € 100 a € 500 per ogni lavoratore interessato.

Nuovi termini per i v	versamenti e l'invio d	ell'UNIEMENS
MENSILITA'	VERSAMENTO	UNIEMENS
LUGLIO/SETTEMBRE ⁴⁰	16/12/2023	31/12/2023
OTTOBRE ⁴¹	30/11/2023	30/11/2023

³⁸ legge n. 335/1995

³⁹ dm 27 ottobre 2023, pubblicato in data 16 novembre 2023

⁴⁰ circolare INPS n. 88/2023

⁴¹ Mess. INPS n. 4012/2023

segue



NOVEMBRE DICEMBRE E MESI SUCCESSIVI		16/12/2023	31/12/2023	
		MESI	Entro il giorno 16 del mese successivo al	Entro la fine del mese successivo al
30CCL331V1			pagamento	pagamento



Gli adempimenti, per le co.co.co. sportive fino a €15 mila annui, potranno essere effettuati mediante il RAS.

SI APPLICA IL REGIME FISCALE E PREVIDENZIALE PREVISTO PER I LAVORATORI SPORTIVI

Regime fiscale:

si applica la franchigia fiscale fino a 15.000 euro annui

Regime previdenziale:

- si applica l'esenzione contributiva fino a 5.000 euro annui;
- si applica la riduzione del 50% dell'imponibile contributivo fino al 31/12/2027

LA
COLLABORAZIONE
COORDINATA E
CONTINUATIVA
AMMINISTRATIVOGESTIONALE

NON SI APPLICANO
LE SEMPLIFICAZIONI
PREVISTE PER I LAVORATORI
SPORTIVI

Non si applica la possibilità di avvalersi del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RAS) per gli adempimenti per i rapporti fino a 15.000 euro annui

segue



TRATTAMENTO ASSICURATIVO INAIL

L'attività di carattere amministrativo – gestionale è classificata alla voce 0722 della gestione industria delle Tariffe dei premi, approvate con decreto interministeriali del 27 febbraio 2019, con tasso medio del 5,5 per mille.

Il premio è ripartito nella misura di 1/3 a carico lavoratore e 2/3 a carico committente. Il committente è tenuto a tutti gli adempimenti previsti dal T.U.

I professionisti con partita iva possono essere lavoratori sportivi e ad essi si applicano le medesime soglie di esenzione ai fini fiscali e contributivi previste per le co.co.co. sportive.

IL LAVORO AUTONOMO

		CONTRIBUTI MINORI				
DESCRIZIONE	IVS	MALATTIA – ANF	MATERNITÀ	DIS -	TOTALE	
Soggetto non iscritto ad altre casse di previdenza	25%	0,50%	0,22%	0,51%	26,23%	
Soggetto iscritto ad altre casse di previdenza o titolare di pensione diretta	24%	_	_	_	24%	

È possibile optare per il regime forfetario che tuttavia presenta alcune incompatibilità⁴²:

 in presenza di controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata, le quali esercitano attività economiche riconducibili direttamente o indirettamente a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o

⁴² art. 1, comma 57, della legge 190/2014.

segue



	professioni;			
	ove l'attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con			
	i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei			
	due precedenti periodi d'imposta			
	ATTENZIONE: rilevano anche i rapporti di co.co.co. e le quote			
	riconducibili al professionista, in quanto possedute dal coniuge o			
	parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo grado.			
	Il rapporto di lavoro occasionale rappresenta una tipologia di lavoro sportivo.			
	Ove il lavoro occasionale non sia prestato per una delle figure previste			
	dall'art. 25, co. 1 (atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore			
IL LAVORO	sportivo, preparatore atletico e direttore di gara) non potrà essere definito			
OCCASIONALE	"lavoro sportivo": vanno applicate le regole generali, ovvero la ritenuta di			
	acconto del 20%.			
	ATTENZIONE: in caso di collaboratori occasionali stranieri , la ritenuta di			
	acconto dovrà essere applicata nella misura del 30%			
	Il regime tributario dei premi per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive			
	viene attratto a quello generale dei premi e vincite ⁴³ e prevede una tassazione			
	a titolo di imposta del 20%.			
IL REGIME DEI	La natura del premio deve essere non corrispettiva, ovvero legata all'alea			
PREMI	del risultato e non negoziata preventivamente tra le parti.			
	I premi non andranno dichiarati e non si sommeranno agli altri redditi ai fini della			
	determinazione dell'aliquota progressiva applicabile sul reddito del			
	percipiente.			
	Sono applicabili i principi generali sul pubblico impiego , in particolare il divieto			
DIPENDENTI	di incarichi retribuiti senza la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di			
PUBBLICI	appartenenza ⁴⁴ .			
	È diverso il rapporto di volontariato dal rapporto di lavoro sportivo:			

⁴³ art. 30, d.p.r. 600/1973 ⁴⁴ art. 53 d.lgs. 165/2001

segue



RAPPORTO DI VOLONTARIATO

COMUNICAZIONE

RAPPORTO DI LAVORO SPORTIVO

AUTORIZZAZIONE



È previsto che si formi il "**silenzio assenso**" nel termine di **30 giorni** dalla richiesta dell'autorizzazione.

L'attività retribuita comporta l'inquadramento dei pubblici dipendenti come co.co.co. sportivi con l'applicazione, nell'area del dilettantismo, delle rispettive agevolazioni fiscali e contributive.



Il contratto di pubblico impiego è spesso incompatibile con il rapporto di lavoro autonomo; occorre verificare presso l'Amministrazione di appartenenza.

Con decreto interministeriale emanato nel mese di novembre 2023 sono state stabilite le condizioni alle quali le pubbliche amministrazioni possono autorizzare i propri dipendenti allo svolgimento di lavoro sportivo (retribuito).

L'attività di lavoro sportivo autorizzata tuttavia:

- deve essere svolta al di fuori dell'orario di lavoro;
- non deve pregiudicare il regolare svolgimento del servizio;
- non deve intaccare l'indipendenza del lavoratore;
- non deve pregiudicare il regolare svolgimento delle attività dell'ufficio cui il dipendente è assegnato
- andrà soppesato il tempo e la durata della prestazione di lavoro sportivo).

Le amministrazioni titolari del rapporto di pubblico impiego possono autorizzare lo svolgimento dell'attività di lavoro sportivo quando sussistano, congiuntamente due requisiti:

- assenza di cause di incompatibilità;
- l'insussistenza di conflitto di interessi.

segue



	Possono essere autorizzati anche i dipendenti pubblici con rapporto di lavoro a tempo pieno purché l'attività sportiva che impegna il dipendente non sia superiore al 50% dell'orario di lavoro settimanale stabilito dal CCNL di
	riferimento.
OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ	Le retribuzioni o i compensi dei lavoratori, sia subordinati che parasubordinati (co.co.co.) devono essere corrisposti esclusivamente con mezzi tracciabili ⁴⁵ . In caso di violazione, viene comminata una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 1.000 euro a 5.000 euro.
	Vige ⁴⁶ l'obbligo di richiedere il certificato ⁴⁷ del casellario giudiziale (certificato di assenza di reati in materia di pedo-pornografia) per tutti i lavoratori sportivi che operano con minori . La richiesta (da parte del lavoratore oppure da parte della società sportiva
LA LEGGE ANTIPEDOFILIA	attraverso delega) va fatta alla Procura della Repubblica competente per territorio. ATTENZIONE: in presenza di attività di volontariato, non configurandosi un rapporto di lavoro, non sorge l'obbligo di richiesta del certificato antipedofilia; anche per i volontari, la richiesta del certificato antipedofilia è comunque consigliata a tutela del minore.
	I nuovi lavoratori sportivi saranno soggetti alla normativa sulla sicurezza sul lavoro ⁴⁸ . Sono esclusi i prestatori dotati di partita Iva, che svolgono le loro prestazioni in autonomia producendo reddito di lavoro autonomo.

⁴⁵ legge di stabilità 2018, legge n. 205 2017.

⁴⁶ Ai sensi del D.lgs. 04/03/2014 n. 39, all'art. 2

⁴⁷ Il certificato è esente da imposta di bollo ai sensi dell'articolo 27- bis della tabella allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, per "Atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie di estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti" da asd o ssd.

⁴⁸ Il D.lgs. 81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, è richiamato dall'art. 33 del D.lgs. 36/2021.

segue



Ai lavoratori sportivi che ricevono annualmente **compensi non superiori ai cinquemila euro** si applicano le disposizioni dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81:

LA SICUREZZA SUL LAVORO

=, a.e. a.e e.e.e .e g.e.e e , a.pe =eee, .		
obbligo di informazione	art. 36 d.lgs. 81/2008	SI
messa a disposizione DPI, se previsti dal DVR	art. 74 d.lgs. 81/2008	SI
obbligo di formazione	art. 37 d.lgs. 81/2008	NO
visita medica preventiva	art. 41 d.lgs. 81/2008	NO

GIUSEPPE IANNIBELLI